

APPROVATO CON  
DELIBERA DI G.P.  
NR. 173 DEL 01/09/2000



## PROVINCIA DI CROTONE UFFICIO TECNICO

### REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

#### SOMMARIO

Articolo	RUBRICA
<u>1</u>	Oggetto del regolamento.
<u>2</u>	Ambito oggettivo di applicazione.
<u>3</u>	Ambito soggettivo di applicazione.
<u>4</u>	Conferimento degli incarichi.
<u>5</u>	Contenuto della progettazione.
<u>6</u>	Quantificazione del fondo.
<u>7</u>	Ripartizione del fondo.
<u>8</u>	Termini e penalità.
<u>9</u>	Liquidazione del fondo.
<u>10</u>	Abilitazione all'esercizio della professione.
<u>11</u>	Polizza assicurativa.
<u>12</u>	Responsabilità.
<u>13</u>	Proprietà dei progetti.
<u>14</u>	Disciplina di casi particolari.
<u>15</u>	Orario di lavoro e spese accessorie.
<u>16</u>	Rinvio dinamico.
<u>17</u>	Pubblicità del regolamento.
<u>18</u>	Entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo dell'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge 7 maggio 1999, n. 44.

### **Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

### **Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi.**

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta Provinciale affida l'incarico individuando altresì:

- a) il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza;
- b) il responsabile del procedimento, qualora per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, sia soggetto diverso dal progettista;
- c) i collaboratori tecnici e amministrativi.
- d) il direttore dei lavori;
- e) il collaudatore.

### **Art. 5 - Contenuto della progettazione.**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi

approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel capo II del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

4. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 6 - Quantificazione del fondo.**

1. Il fondo incentivante è costituito sino all'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

3. Il fondo incentivante, in relazione all'importo del progetto, è determinato nella misura dell'1.50%

4. E' possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 100% qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

#### **Art. 7 - Ripartizione del fondo.**

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile unico del procedimento 10%

**b) TECNICI REDATTORI DEL PROGETTO, PIANO DI SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI**

- progetti di massima	20%
- progetti esecutivi	25%
- piano di sicurezza	5%
- direttore dei lavori	10%
- collaudatore	5%

**c) Collaboratori Tecnici, redattori di elaborati del progetto ai quali appongono la firma**

15%

**d) Componenti ufficio tecnico che non sottoscrivono gli atti**

10%

2. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi sarà disposta dal responsabile unico del procedimento.

3. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:

a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto, tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

**Art. 8 - Termini e penalità.**

Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione.

**Art. 9 - Liquidazione del fondo.**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza all'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui all'art. 7, comma 1 del presente regolamento.

2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

a) 10 per cento entro un mese dall'affidamento dell'incarico;

b) 25 per cento entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;

c) 25 per cento entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;

d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.

3. Gli oneri previdenziali per la parte a carico dell'Ente saranno previsti nel quadro economico di progetto e comunque non potranno gravare sulle competenze dovute ai tecnici.

**Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione.**

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da

dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

#### **Art. 11 - Polizza assicurativa.**

1. Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, la Provincia assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge n. 109/1994.

#### **Art. 12 - Responsabilità.**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **Art. 13 - Proprietà dei progetti.**

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Provinciale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 14 - Disciplina di casi particolari.**

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari al 20 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinario 1,5 per cento sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di Legge, il fondo sarà calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

#### **Art. 15 - Orario di lavoro e spese accessorie.**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 16 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

**Art. 17 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.


**Art. 18 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.

IL DIRIGENTE  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA



IL DIRIGENTE  
SETTORE LL.PP.



L'ASSESSORE LL.PP.

